

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE
CADUTI E MUTILATI DELL'AERONAUTICA

Costituzioni - Sedi - Scopi

Art. 1

L'Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti e Mutilati dell'Aeronautica (ANFCMA) costituita ai sensi del Regio Decreto n° 2226 del 27 ottobre 1937, - che nel seguito del presente statuto viene indicata con la sola parola Associazione - riunisce le famiglie degli appartenenti all'Aeronautica militare, morti per cause di guerra o di servizio e coloro che per le stesse ragioni abbiano riportato menomazioni permanenti della efficienza fisica.

L'Associazione riunisce inoltre le famiglie dei componenti gli equipaggi di volo dell'Aeronautica civile, deceduti in seguito ad incidente di volo e coloro che per le stesse ragioni abbiano riportato menomazioni permanenti della efficienza fisica. Le cause di morte, mutilazione od invalidità permanente debbono risultare da atti ufficiali degli organi competenti in materia.

Art. 2

L'Associazione ha la sede nazionale in Roma e sezioni provinciali nei capoluoghi di provincia.

Art. 3

L'Associazione, che date le finalità che persegue non ha carattere politico, ha lo scopo di assistere le famiglie dei caduti ed i mutilati dell'Aeronautica provvedendo, a mezzo dei propri organi nazionali e provinciali:

- a) ad esaltare il sacrificio di tutti coloro che, nel campo aeronautico, siano deceduti od abbiano riportato mutilazioni o invalidità;
- b) a mantenere fra i congiunti dei caduti e fra mutilati lo spirito di solidarietà nell'amore per la Patria e nel sentimento dei doveri verso di essa;
- c) a promuovere la raccolta e raccogliere tutto il materiale statistico, biografico e documentario relativo ai caduti ed ai muti lati dell'Aeronautica;
- d) a promuovere, favorire ed attuare iniziative e provvidenze che tendano ad alleviare le sofferenze morali e materiali dei propri soci ed assicurare ad essi, nei diversi momenti e contingenze della vita, quell'assistenza di cui sono meritevoli a causa del sacrificio sopportato;
- e) ad assistere i soci nelle azioni a tutela dei diritti ed interessi presso enti pubblici e presso enti privati o persone.

Art. 4

L'Associazione, che è posta sotto la vigilanza del Ministero della Difesa trae i mezzi per la propria vita ed attività da:

- a) rendite del patrimonio;
- b) contributi volontari dei propri soci e di quegli enti o persone che si vogliono rendere benemeriti dell'Associazione;
- c) sovvenzioni disposte dal Ministero della Difesa;
- e) ricavato da manifestazioni aeronautiche indette nell'interesse dell'Associazione.

Art. 5

L'Associazione per il raggiungimento dei propri fini si propone di agire in stretta collaborazione con gli organi dell'Aeronautica militare con gli Enti dell'aeronautica civile nonché con gli altri organismi aventi scopi analoghi a quelli da essa perseguiti.

SOCI

Art. 6

L'Associazione si compone di soci onorari, benemeriti, effettivi ,aggregati e simpatizzanti.

Art. 7

Sono soci onorari coloro che, avendo acquisito particolari benemeritenze nei confronti dell'Associazione ne favoriscono lo sviluppo ed il raggiungimento dei fini.

Art. 8

Sono soci benemeriti le persone fisiche o giuridiche che con rilevante contributo di azione o di propaganda o con notevoli offerte finanziarie concorrono alla vita dell'Associazione.

Art. 9

Sono soci effettivi:

a) in rappresentanza di ogni caduto, i discendenti minorenni, per mezzo del loro legale rappresentante, o, in difetto, uno dei parenti del caduto stesso nel seguente ordine di precedenza:

- 1) la vedova;
- 2) i figli maggiorenni il primogenito con priorità;
- 3) la madre od in mancanza il padre;
- 4) la sorella o il fratello con precedenza al più anziano;
- 5) uno degli avi con precedenza al più anziano;
- 6) i nipoti con la precedenza di cui sopra;

b) ogni mutilato od invalido.

E' ammessa la facoltà di rinuncia a socio effettivo in favore del parente che segue immediatamente nell'ordine di cui al punto a).

Art. 10

Sono soci aggregati i familiari indicati alla lettera a) dell'art. 9 in aggiunta alla persona che rappresenta di diritto, quale socio effettivo, il caduto.

Art. 11

Sono soci simpatizzanti i parenti e affini al Caduto non indicati nei precedenti articolale finalità dell'Associazione.

Art. 12

La nomina dei soci onorari e benemeriti viene deliberata dal Comitato nazionale anche su proposta dei Consigli direttivi di sezione. E' requisito preferenziale l'aver ricoperto in ambito ANFCMA una carica sociale.

L'ammissione dei soci effettivi ed aggregati viene deliberata e ratificata rispettivamente dal Consiglio direttivo di sezione e dal presidente nazionale.

I soci non possono far parte di altre associazioni o di altri sodalizi che siano in contrasto con i fini della Associazione.

I soli soci effettivi hanno diritto a:

- a) partecipare alle assemblee ed alle relative deliberazioni;
- b) fruire dell'assistenza morale e materiale nelle forme e con i limiti stabiliti nel presente statuto e secondo le norme regolamentari in relazione ai mezzi di cui l'Associazione dispone;
- c) godere di tutti i vantaggi e servizi assicurati dall'Associazione.

I soci aggregati beneficiano dell'assistenza e dei vantaggi e servizi di cui alle lettere b) e c) con la limitazione, che la assistenza economica viene ad essi estesa solo nei casi particolari e previa motivata deliberazione del Consiglio direttivo di sezione.

I figli minori e la moglie di socio effettivo mutilato od invalido possono beneficiare delle forme di assistenza della Associazione sempre per eccezionali circostanze e previa motivata singola deliberazione del Consiglio direttivo di sezione.

Art. 13

I soci hanno l'obbligo di:

- a) osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché i deliberata delle assemblee e degli altri organi sociali;
- b) cooperare nei limiti delle proprie possibilità al potenziamento morale e materiale dell'Associazione.

Art. 14

La qualità di socio si perde per dimissioni, decadenza o espulsione.

Art. 15

Le dimissioni hanno luogo mediante notifica scritta non motivata, indirizzata dal socio al Consiglio direttivo di sezione o al Reggente della Sezione.

Le notifiche contenenti motivazione vengono portate a conoscenza del Comitato nazionale.

La decadenza avviene di diritto ed è pronunciata dal Consiglio direttivo di sezione o dal Reggente della Sezione.

Può subentrare nella qualità di socio, altro rappresentante nell'ordine di cui all'art. 9.

Art. 16

L'espulsione è adottata a carico del socio che si rende comunque indegno di appartenere all'Associazione.

L'espulsione è proposta emotivamente dal rispettivo Consiglio direttivo di sezione o dal Reggente al Comitato nazionale che delibera nel merito dandone notifica al socio interessato.

Contro la deliberazione è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla avvenuta notifica, al Collegio dei probiviri che decide inappellabilmente.

ORGANI E LORO FUNZIONI

Art. 17

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) il Presidente nazionale;

- b) il Consiglio nazionale composto dai presidenti dei Consigli direttivi di sezione;
- c) il Comitato nazionale;
- d) l'Assemblea dei soci della Sezione;
- e) il Consiglio direttivo di sezione;
- f) il Collegio dei Sindaci
- g) il Collegio dei probiviri;
- h) il Presidente del Consiglio direttivo di Sezione.

Art. 18

L'Assemblea dei soci provvede nel capoluogo di provincia alla costituzione della relativa sezione.

L'assemblea per la costituzione di sezione provinciale può essere convocata quando il numero dei soci non è inferiore a trenta.

In caso contrario i soci hanno la facoltà di far parte della più vicina sezione.

Ferma restando la norma precedente, i soci hanno altresì la facoltà della scelta della sezione cui iscriversi.

Art. 19

In località minori i soci, pur facendo parte della sezione provinciale rispettiva, hanno facoltà, previo nulla osta del Consiglio direttivo, di riunirsi in sottosezione, retta da un fiduciario nominato dai soci stessi.

Art. 20

L'Assemblea dei soci si riunisce ordinariamente ogni tre anni per la nomina del Consiglio direttivo e del revisore. L'Assemblea può essere altresì convocata straordinariamente per deliberazione del Comitato nazionale, del Consiglio direttivo o per richiesta di almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio direttivo in carica, coadiuvato dal segretario di sezione; salvo che per la riunione per la costituzione della sezione, nella quale il presidente ed il segretario sono nominati dai convenuti.

Art. 21

L'Assemblea dei soci di ogni sezione è valida quando vi abbia partecipato in prima convocazione, la metà più uno dei soci; in seconda convocazione — ad almeno due giorni di distanza dalla prima — qualunque sia il numero dei partecipanti.

La partecipazione all'Assemblea può aver luogo anche per delega; ogni socio può avere deleghe in numero non superiore a cinque.

In ogni Assemblea le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Art. 22

L'Assemblea dei soci presso ogni sezione provinciale provvede alla nomina del « Consiglio direttivo » e del « revisore », secondo i seguenti criteri:

fino a 200 soci:

tre membri per il Consiglio direttivo di cui uno con funzioni di revisore;

fino a 400 soci:

cinque membri per il Consiglio direttivo di cui uno con funzioni di revisore;

oltre 400 soci:

sette membri per il Consiglio direttivo di cui uno con funzioni di revisore.

Art. 23

Il Consiglio direttivo nomina nel suo seno alla prima riunione – entro 15 giorni dall'avvenuta elezione – il presidente e il vice presidente.

Art. 24

I presidenti dei Consigli direttivi si riuniscono ordinariamente all'inizio di ogni triennio in Consiglio nazionale in Roma per la nomina dei membri del Comitato nazionale, del Collegio dei sindaci e di quello dei probiviri, nonché per le deliberazioni a carattere generale e di massima per la funzionalità e lo sviluppo dell'Associazione.

Il Consiglio nazionale viene convocato altresì straordinariamente, in Roma o in qualsiasi altra località, a richiesta di almeno la metà dei presidenti di Consigli direttivi in carica e di tanti presidenti che rappresentino oltre la metà dei soci, o su deliberazione del Comitato nazionale, ovvero a richiesta del Ministero della Difesa per trattare argomenti di particolare importanza per la vita dell'Associazione. In questo caso vi partecipano tutti i presidenti di Consiglio direttivo in carica compresi quelli delle sezioni costituite dall'inizio del triennio.

Il Consiglio nazionale è presieduto:

nella riunione ordinaria, da un partecipante da essa nominato seduto stante, a maggioranza di voti, il quale a sua volta ne designa il segretario;

nelle riunioni straordinarie dal presidente nazionale che ne designa il segretario.

Art. 25

Nel Consiglio nazionale ogni partecipante dispone di un numero di voti pari a quelli dei soci della rispettiva sezione provinciale rappresentata.

Le deliberazioni sono valide quando al Consiglio hanno partecipato almeno la metà dei presidenti di Consiglio direttivo in carica o dei loro rappresentanti.

La partecipazione per rappresentanza, nel solo caso di motivato impedimento del presidente, ha luogo con altro membro del Consiglio direttivo da quest'ultimo espressamente nominato.

Art. 26

Il Comitato nazionale è costituito da sette membri eletti dal Consiglio nazionale e scelti fra i suoi componenti, nonché da due membri nominati dall'Amministrazione della Difesa.

Art. 27

Il Comitato nazionale, il Collegio dei sindaci ed il Collegio dei probiviri, nominano nelle loro funzioni — non oltre il 15, giorno dall'avvenuta elezione — fra i rispettivi membri, i loro presidenti; il Comitato nazionale nomina altresì un vice presidente.

Il presidente ed il vice presidente del Comitato nazionale assumono la denominazione di presidente nazionale e di vice presidente nazionale.

Art. 28

Il Comitato nazionale predispone gli “atti di interesse generale” “referendum” e presiede alle relative operazioni conseguenti procedendo alla verbalizzazione delle stesse.

Art. 29

Il Comitato nazionale si riunisce in via ordinaria due volte all'anno e in via straordinaria tutte le altre volte che, per motivate ragioni, il presidente nazionale lo ritenga, od un terzo dei suoi membri o il Ministero della Difesa lo richieda.

Art. 30

Le riunioni del Comitato nazionale sono valide se sono presenti più della metà dei componenti. I membri impediti possono dare delega di deliberazione e voto a quelli intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti salvo che per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo che ha luogo a maggioranza assoluta di voti.

Art. 31

Il Collegio dei sindaci è costituito da due membri effettivi e da due membri supplenti eletti dal Consiglio nazionale e scelti fra i soci e da un membro effettivo nominato dall'Amministrazione della Difesa.

Art. 32

Il Collegio dei sindaci controlla nella più ampia forma, a termine di legge, la gestione economica e finanziaria dell'Associazione, sia presso la sede nazionale che presso le sezioni provinciali.

Più particolarmente esamina e si pronuncia sui bilanci preventivi e consuntivi completandoli di apposita relazione, svolge azione ispettiva sulle scritture contabili e sulle consistenze finanziarie dell'Associazione.

Il Collegio dei sindaci presenzia alle riunioni del Comitato nazionale e del Consiglio nazionale.

Art. 33

Il Collegio dei probiviri è costituito da tre membri effettivi e da due membri supplenti eletti dal Consiglio nazionale, scelti fra i soci onorari, benemeriti, effettivi od aggregati, nonché fra quelle persone che per alta competenza e per particolari doti, il Consiglio ritenga chiamare alla delicata carica.

Art. 34

Il Collegio dei probiviri si pronuncia su ogni controversia che sorga fra soci ed organi dell'Associazione e fra i singoli soci.

Il suo giudizio è, nei confronti della Associazione e dei soci, inappellabile.

Art. 35

Il presidente nazionale ha la rappresentanza ad ogni effetto dell'Associazione ed ha la firma dei relativi atti.

Egli:

- a) presiede il Comitato nazionale;
- b) dispone per l'approntamento dei regolamenti dell'Associazione e delle eventuali proposte di modifica;
- c) dispone ai fini della riscossione delle entrate ed autorizza l'effettuazione delle spese;
- d) dispone secondo le deliberazioni del Comitato nazionale relative all'attività dell'Associazione;

- e) adotta provvedimenti per urgenti impreviste necessità, salvo ratifica del Comitato Nazionale;
- f) svolge azione di indirizzo dei Consigli Direttivi nello sviluppo dei programmi approvati dal Comitato Nazionale;
- g) ratifica le iscrizioni all'Associazione dei soci effettivi ed aggregati;
- h) propone e nomina, previa conforme deliberazione del Comitato nazionale, il segretario generale;
- i) autorizza la partecipazione a manifestazioni aeronautiche o di altra natura indette sotto il nome o con la partecipazione delle sezioni provinciali.
- l) nomina i reggenti delle Sezioni prive di Consiglio Direttivo.

Art. 36

Il vice presidente nazionale sostituisce in caso di assenza o di impedimento il presidente nazionale.

Art.37

I soci delle sezioni costituite possono essere chiamati, a pronunciarsi in merito ad argomenti di particolare importanza che il Comitato nazionale ritenga sottoporre a deliberazione.

Ciò ha luogo mediante l'invio di una apposita scheda di votazione corredata di un memoriale illustrante gli argomenti in trattazione ed in deliberazione. La scheda di votazione per risultare valida, deve essere restituita dai singoli soci direttamente al Comitato nazionale entro la data di volta in volta prestabilita. La restituzione avviene a mezzo raccomandata o consegna diretta con ritiro di ricevuta.

Art. 38

Il Consiglio direttivo, secondo le norme statutarie e regolamentari, attenendosi ai programmi del Comitato nazionale, delibera ed attua i provvedimenti per il conseguimento degli scopi dell'Associazione nei riguardi della sezione e dei rispettivi soci.

Esso si riunisce ordinariamente ogni trimestre ed in via straordinaria ogni qualvolta il rispettivo presidente lo ritenga o i due terzi dei membri lo richiedano.

Particolarmente nell'ambito della sua competenza:

- a) delibera e provvede in materia amministrativa e per l'impiego dei fondi di pertinenza della sezione;
- b) appronta i bilanci preventivi e quelli consuntivi che rimette al Presidente nazionale;
- c) delibera per l'iscrizione dei soci effettivi ed aggregati, formula eventuali proposte per i soci onorari e benemeriti, pronuncia la decadenza dei soci effettivi, formula le proposte per l'espulsione di soci;
- d) delibera in materia di assistenza straordinaria nel campo economico per i soci aggregati ed i famigliari dei mutilati;
- e) raccoglie, coordina ed inoltra al presidente nazionale tutte quelle proposte ed osservazioni comunque ottenute, che valgano a migliorare sempre l'organizzazione, il funzionamento ed il potenziamento dell'Associazione.
- f) ogni tre anni, prima delle nuove elezioni, relaziona all'Assemblea sul proprio operato e sulla gestione economica-finanziaria.

Il Consiglio direttivo nomina, su proposta del rispettivo presidente, il segretario della sezione, ed affida incarichi sociali ai propri componenti ed ai soci.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono valide se sono prese con la presenza della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei voti.

Art. 39

Il presidente di Consiglio direttivo svolge, nell'ambito della sezione e dei compiti della stessa, le funzioni stabilite per il presidente nazionale.

Art. 40

Il Comitato Nazionale è altresì organo di consulenza del Presidente Nazionale per tutti gli affari che interessano l'Associazione.

Il motivato parere del Comitato nazionale è obbligatorio nei seguenti casi:

- 1) concessione di contributi straordinari alle sezioni da effettuarsi con sopravvenute maggiori disponibilità dell'Associazione;
- 2) deliberazioni in materia di propaganda, comportanti onere una volta tanto superiore ad Euro 250 ovvero oneri continuativi;
- 3) convenzioni con terzi comunque interessanti l'Associazione nell'assistenza ai propri soci;
- 4) determinazioni in materia di manifestazioni aeronautiche, o di altra natura da indirsi dalla sede nazionale sotto il nome o con la partecipazione dell'Associazione;
- 5) proposte relative alla emanazione o modifica dei regolamenti generali, particolari ed amministrativi, nonché sulle proposte di modifiche statutarie.

Art. 41

Nel caso di provvedimenti urgenti adottati a norma dell'art. 35 lettera e) del presente statuto, il presidente nazionale ha l'obbligo di informare il Comitato nazionale per la ratifica.

Art. 42

Il revisore presso le sezioni svolge funzioni di controllo amministrativo-contabile delle relative gestioni, per l'osservazione delle norme statutarie e regolamentari.

La sua azione forma oggetto di verbale alla cui custodia provvede il segretario di ogni sezione.

I verbali contenenti rilievi o proposte sono, a diretta cura del revisore trasmessi in copia al Collegio dei sindaci, entro dieci giorni dall'avvenuto accertamento.

Art. 43

I componenti il Consiglio nazionale, il Collegio dei sindaci, il Collegio dei Probiviri, i Consigli direttivi, i revisori di sezione rimangono in carica per un triennio e possono essere reletti.

Per le cariche che si rendessero comunque vacanti nel seno dei suddetti organi stessi, si procede con elezioni fra i rispettivi membri per la successiva integrazione.

I nuovi eletti restano in carica sino al termine del relativo triennio in corso.

Art. 44

Le cariche sociali, presso la sede nazionale e presso le sezioni provinciali, sono onorifiche come pure onorifici gl'incarichi di cui all'art. 42 sono conferiti a titolo onorifico .

Art. 45

Il Segretario Generale è preposto alla gestione degli uffici della Presidenza e sovraintende alle attività finanziarie logistiche ed operative connesse al funzionamento dell'Associazione e provvede alla stesura della relativa relazione annuale.

Cura la corrispondenza secondo le direttive del Presidente, la tenuta dei Registri Sociali e degli altri documenti previsti dal Regolamento annesso allo Statuto.

Adempie agli incarichi che gli vengono affidati dal Presidente, in armonia alle direttive impartite dal Consiglio nazionale.

Partecipa alle riunioni del Comitato Nazionale con le funzioni di segretario, redigendone e custodendone i verbali; riceve e custodisce i verbali delle assemblee dei soci.

Cura altresì la conservazione della raccolta dei verbali del Collegio dei sindaci e degli atti comuni interessanti l'Associazione.

La sua nomina ha validità per quattro anni e può essere oggetto di riconferma.

La nomina stessa può essere revocata in qualsiasi epoca con motivata deliberazione del Consiglio nazionale, con il solo gravame dell'appello al Collegio dei probiviri.

Art. 46

Il segretario di sezione dipende dal presidente di Consiglio direttivo quale immediato e diretto collaboratore.

Egli ha in seno alla sezione funzioni analoghe a quelle del segretario generale.

Patrimonio e gestione amministrativa

Art. 47

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) da lasciti e donazioni accettati a tale titolo;
- c) dalle sopravvenienze attive di esercizio.

Art. 48

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Art. 49

Le disponibilità di contanti esuberanti alle ordinarie necessità previste nel bilancio, sono investite in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato.

Il contante non immediatamente occorrente per le previste necessità della Associazione, sia presso la sede nazionale che presso le sezioni provinciali, è depositato in c/c postale o presso Istituto di credito alla cui scelta provvedono rispettivamente il Comitato nazionale ed il Consiglio direttivo.

Art. 50

Le trasformazioni patrimoniali dei beni mobili od immobili che si rendano necessarie hanno luogo con la osservanza della legge.

Art 51

Il bilancio preventivo di ogni sezione provinciale viene approntato e fatto pervenire alla sede nazionale entro il mese di luglio di ogni anno.

Il bilancio preventivo dell'Associazione, che ingloba i dati dei bilanci preventivi delle sezioni provinciali e quelli dell'attività specifica della sede nazionale, viene sottoposto alla approvazione entro il mese di ottobre di ogni anno.

Art. 52

Il bilancio consuntivo di ogni sezione provinciale viene approntato, approvato ed inoltrato alla sede nazionale entro il mese di febbraio di ogni anno.

Il bilancio consuntivo dell'Associazione, che assomma i dati dei consuntivi delle sezioni provinciali e quelli dell'attività specifica della sede nazionale, viene sottoposto all'approvazione non oltre la fine di aprile di ogni anno.

Art. 53

Il bilancio preventivo e quello consuntivo dell'Associazione, nonché le relazioni e le deliberazioni di approvazione, sono, a cura del presidente nazionale, entro trenta giorni dai termini di cui agli articoli precedenti, inviato all'Amministrazione Difesa.

Art. 54

Appositi regolamenti interni regolano le attribuzioni e l'attività della sede nazionale e delle sezioni provinciali nonché dei rispettivi organi ed uffici.

Disposizioni transitorie

Art. 55

Il presente statuto entra in vigore con la sua approvazione e pubblicazione a termine di legge.

Eventuali modifiche potranno aver luogo su proposta di almeno 2/3 del Consiglio Nazionale, fermo restando l'approvazione della Superiore Autorità.